

Scuole paritarie. Passaggio di gestione. Trasformazione ragione sociale del gestore.

Fonte normativa: D.M. 29/11/2007 n.267 (art.3) e D.M. 10/10/2008 n.83 (punto 5.12)

“Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell' ente gestore ...” (D.M. 10/10/2008 n.83 (punto 5.12).

La medesima comunicazione va fatta qualora venga mutata la ragione sociale del gestore.

Il subentro nella gestione della scuola è riconosciuto con effetto dal 1° settembre successivo.

Modalità

La comunicazione relativa al passaggio di gestione o al mutamento di ragione sociale va inviata a cura del nuovo legale rappresentante all':

Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale - **Ufficio VI**
Riva di Biasio – S.Croce 1299
30135 VENEZIA

allegando quanto segue:

- 1) Atto di passaggio di gestione in copia autenticata; qualora il passaggio non sia avvenuto con atto notarile ma con scrittura privata, va comunque attestata l'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. L'atto va sottoscritto a firma congiunta del Gestore (legale rappresentante) cessante e del Gestore (legale rappresentante) subentrante;
- 2) Nel caso il nuovo Gestore abbia natura di soggetto complesso (associazione, fondazione, cooperativa), va allegato lo statuto del medesimo da cui si evincano, tra l'altro, le finalità del nuovo soggetto gestore e l'aver o il non avere finalità di lucro.
- 3) Dichiarazione - contenuta nello stesso atto di cui al punto 1) o prodotta con atto a parte -, con cui si specifichi che il passaggio di gestione in oggetto (effettuato a titolo gratuito ovvero oneroso) ha come oggetto il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica e si assicura, da parte del gestore subentrante, il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità;
- 4) Dichiarazione, a firma del nuovo Gestore (legale rappresentante), del titolo di disponibilità dei locali scolastici (per subentro nella proprietà, o locazione, o comodato gratuito).
N.B. Questo vale nel caso resti invariata la sede della scuola; se invece la sede viene trasferita in altro edificio, è necessario aprire una procedura specifica per il riconoscimento dell'idoneità dei nuovi locali.
- 5) Nel caso di subentro nella gestione, i legali rappresentanti dei due gestori (cessante e subentrante) devono attestare la loro qualità di legali rappresentanti dei rispettivi enti/delle rispettive imprese;
- 6) Il legale rappresentante del nuovo gestore deve, inoltre, produrre anche la documentazione relativa ai propri requisiti (vedasi scheda “Nuovo legale rappresentante”).

L'Ufficio Scolastico Regionale provvederà, di seguito, a riconoscere formalmente il nuovo legale rappresentante, dandone comunicazione al Gestore e all' Ufficio Scolastico Provinciale di competenza.

(a cura Direzione Generale USR Veneto - Ufficio VI – Novembre 2010)